



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

BOLOGNA
28 NOVEMBRE 2023



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

L'ESDEBITAZIONE – IL DEBITORE INCAPIENTE – IL COMPENSO DEI GESTORI





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

I **documenti** di riferimento per il tema di oggi che verranno richiamati nel corso della relazione sono i seguenti

- **Il Codice della Crisi – Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14;**
- **Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 - Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;**
- **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Linee Guida al fine della Redazione dei Regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi Sovraindebitamento del marzo 2023;**
- **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Linee guida sui compensi del Gestore delle Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento del maggio 2023;**
- **ODCEC Bologna - Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Bologna, approvato in Consiglio il 13 novembre 2023 – detto in via generale regolamento di autodisciplina;**
- **Protocollo Città Metropolitana di Bologna - Odcec Bologna - Ordine Avvocati di Bologna, in corso di rinnovo e sottoscrizione nel dicembre 2023.**



CODICE DELLA CRISI

PREDEDUZIONE

PREDEDUZIONE: un prelievo che si attua sull'attivo che deve essere ripartito ai creditori.

ART. 6: il Codice della crisi ha previsto la regolamentazione della prededuzione e in particolare dei compensi prededucibili all'art. 6 nella sezione **referita ai principi generali**.

ART. 6: innovazione sul tema della prededuzione in particolare con riferimento ai professionisti, riducendo molti i casi in cui può essere concessa.

Legge delega n. 155/2017 : Coerenza con le previsioni dove il legislatore aveva indicato tra i principi direttivi quello di cui all'art. 2 lett. I),



“**ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali**, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure”.





PREDEDUZIONE

RIFORMA 2006: riscritto **l'art. 111 L. fall.** per due ordini di ragioni:

1- introduzione vocabolo "prededuzione"

2 - perimetro della categoria includendo **tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali.**



Concetti sui quali è sorto un dibattito che ha generato centinaia di pronunce della **Suprema Corte sino alla sentenza n. 42093 del dicembre 2021** delle Sezioni Unite che è stata un ponte verso il Codice della Crisi che ha tenuto conto di tale interpretazione confermando la soluzione adottata.

Tale sentenza offre infatti ancora **solida base** per risolvere problematiche che sorgono con riferimento all'art. 6.



ART. 6 ELIMINAZIONE del criterio generale di credito sorto “**in funzione o occasione**” della procedura



prededucibilità in modo **SPECIFICO** alle ipotesi previste nella norma

richiamo in tal senso è ancora previsto in modo specifico nella procedura di liquidazione **controllata all'art. 277** secondo comma (i crediti sorti in occasione o funzione della liquidazione) con ciò attivando ulteriore dibattito.

FINE DELLA TEORIA PROCESSUALE



“ **la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutivi o concorsuali**” per alcuni autori fra cui il dott. Vittorio Zanichelli *pare aver segnato la fine della teoria della natura processuale della prededuzione come fenomeno processuale che nasce nel procedimento concorsuale ed è destinato ad operare solo nell'ambito di successive procedure legate dal nesso di consecuzione con quella iniziale e quindi contrassegnate dall'evoluzione dello stesso stato di crisi o insolvenza, attribuendole invece la natura di privilegio del credito e una posizione di super privilegio. La prededuzione dei compensi nasce proprio dall'esigenza di assicurarsi l'attività dei professionisti senza il timore di non incassare il credito.*

Nuova infatti è la precisazione che la prededuzione permane nelle procedure esecutive successive e che comporta il riconoscimento di una natura sostanziale alla prededuzione non solo nella forma di privilegio processuale.



punto a) dell'art. 6 - prededucibilità dei crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese



dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (e per esso dal gestore).

Infatti, nonostante sia nominato dal debitore ha **per natura una funzione pubblicistica**.


Viene in conclusione confermata la natura di prededucazione legale o tipica.

I punti successivi **b) c) d) dell'art. 6** elencano sempre in modo **specifico e tassativo** altri crediti professionali sorti rispettivamente:

b) in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione

c) in funzione della domanda di concordato preventivo

d) crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

▪ **Concetto di funzionalità**  **indispensabilità** dell'apporto professionale senza nessun riferimento all'utilità **con un risultato** minimo da garantire.

Si tratta di una funzionalità presunta:

in base alla tassativa attribuzione della legge

in base in base all'appartenenza dell'attività generatrice del credito a categorie definite



- **art. 222** per la liquidazione
- **art. 98** per il concordato disciplinano i crediti prededucibili.

CONCLUSIONE

Quindi è prevista in modo testuale la prededuzione del credito del gestore, e per logica correlazione e ritenendolo un principio generale per i professionisti nominati da quest'ultimo anche se non espressamente richiamati, mentre per i professionisti legali e advisor che assistono il debitore almeno sul nostro tribunale è esclusa la prededuzione anche se ci sono state diverse interpretazioni. **Hanno comunque diritto al privilegio.**



ACCESSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO COMPENSO GESTORE

ESAME COMPENSO GESTORE



seguendo il percorso di sviluppo della procedura di sovraindebitamento.

QUANTIFICATO dal nostro ORGANISMO - in persona del Referente dott. Barbieri

PRESENTAZIONE da parte del **DEBITORE** di una **domanda di accesso** ad una procedura di sovraindebitamento.

ACCESSO per i sovraindebitati possono essere due e la **DOMANDA FONDAMENTALE per dare impulso alla procedura:**



- 1) Accesso diretto alla sede OCC presso il nostro Ordine che ha spazi dedicati e una segreteria.
- 2) Tramite lo sportello della Città Metropolitana in forza di Protocollo sottoscritto con il nostro Ordine;





SECONDA MODALITA'

PROTOCOLLO in fase di rinnovo nel mese di **dicembre**

dopo vari confronti tecnici fra Città Metropolitana di Bologna, Ordine commercialisti di Bologna e Ordine degli Avvocati, che al fine di agevolare l'accesso alle procedura ha previsto la costituzione di uno sportello presso la sede della città Metropolitana

GARANRISCE la fase di avvio del procedimento di sovraindebitamento




- **compilazione** di tutta la modulistica necessaria
- **accesso a varie banche dati** (crif, registro imprese ecc) utili alla predisposizioni della domanda.
- In tema di **compensi** il protocollo prevede l'impegno del nostro Ordine di **NON** richiedere fondo spese o acconti per l'avvio della procedura svolta allo sportello con rinvio ai rispettivi regolamenti degli Ordini di cui vi parlo di seguito.




ELENCO PROFESSIONISTI già iscritti nell'elenco dei gestori che saranno disponibili ad accettare **INCARICHI di ADVISOR** con compensi in linea con i **PARAMETRI** in vigore con la previsione di acconti sui compensi (10% all'assegnazione, 60% al deposito del ricorso 30% all'omologa).

ASSOCIAZIONE CURATORI E CTU TRIBUNALE DI BOLOGNA si impegna con un ulteriore protocollo specifico a cui ha partecipato anche il Tribunale:

- 
- fornire al debitore che ha presentato "domanda di valutazione" allo Sportello Sovraindebitamento della Città metropolitana di Bologna, una **CONSULENZA GRATUITA** di un incontro per dare indicazioni generiche sulla predisposizione del piano del consumatore/accordo del debitore/liquidazione del patrimonio e per consegnare il modello prestampato predisposto dalla stessa Associazione Curatori con l'elenco degli allegati per la predisposizione del piano;
 - individuare i professionisti associati da assegnare al debitore sovraindebitato i quali **NON potranno** assumere **INCARICO DI ADVISOR** nella procedura di sovraindebitamento oggetto di consulenza;



DOMANDA PRESENTATA




contiene un modulo per la compilazione di

ATTIVO E PASSIVO

unitamente ad alcuni documenti a supporto e diritti di segreteria.

PREVENTIVO REFERENTE




in base all'entità dell'attivo e del passivo presunto

che deve essere **FIRMATO** per accettazione dal debitore.

Nella stessa fase del preventivo possono essere previsti acconti e rateizzazioni a carico immediato del debitore facendo riferimento al Regolamento interno del nostro Ordine di autodisciplina come diremo meglio dopo.

MODIFICA ATTIVO E PASSIVO




segnalato dal **Gestore al Referente** per una

RETTIFICA in aumento o diminuzione del preventivo e per una nuova accettazione.

In ogni caso è bene che l'attivo e il passivo siano determinati **ai sensi dell'art. 68 e 76** in modo presunto ma con **ESTREMA PRECISIONE** al fine di non far emergere ulteriori esborsi per il debitore.


NOMINA GESTORE



esito dell'approvazione del preventivo OCC nomina il Gestore

della crisi

ACCETTAZIONE GESTORE indipendenza.



a mezzo PEC entro tre giorni con la dichiarazione di



REGOLAMENTAZIONE:

- **Per la formazione del preventivo**
- **E degli step** successivi alla presentazione della domanda è rintracciabile anche nel **nostro**



Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi

approvato nel Consiglio del 13 novembre 2023

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

- 1. Linee Guida del Consiglio Nazionale SULLA COMPILAZIONE DEL REGOLAMENTO** - marzo 2023
- 2. Linee Guida SU COMPENSI del Consiglio Nazionale** del maggio 2023



IN VIA GENERALE DISCIPLINA



DM 24 settembre 2014 n. 202




stabilisce le modalità di iscrizione degli Organismi al registro presso il Ministero, la formazione dell'elenco degli OCC, la revisione, **i compensi** e rimborso spettanti agli OCC – all'interno degli OCC singoli è presente l'elenco dei Gestori ovvero professionisti che svolgono la suddetta attività.

La legge 3 prima e il Codice della crisi non regolano compiutamente la disciplina degli OCC se non definendoli come *“enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità svolgenti compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento»*.



REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINI



Ogni singolo OCC provvede con un **REGOLAMENTO INTERNO** e nel rispetto del **Dm 202:**
alla nomina dei gestori
e più in generale alla regolamentazione interna dell'OCC.

ART. 20 DEL NOSTRO REGOLAMENTO :

COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI




ARTICOLO 20 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I **COMPENSI** corrisposti all'OCC comprendono:

- quelli per il gestore della crisi
- per l'OCC
- le spese forfettarie generali
- e l'eventuale rimborso delle spese anticipate.

Salvo diversa pattuizione con il debitore



applicazione i parametri indicati

negli **artt. 14 e seguenti del d.m. n. 202/2014**





Modalità determinazione compensi

- **tramite accordo con il debitore** mediante un contratto d'opera intellettuale
- oppure in applicazione dei **parametri del DM 202/2014.**

ART. 15 del DM 202

- **illustra i criteri** per la determinazione dei compensi (opera prestata, risultati ottenuti, sollecitudine ecc)
- **ammette la possibilità di acconti sul compenso finale.**



Art. 16. Parametri per concordato minore e ristrutturazione debiti consumatore:

1

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, (accordo di composizione della crisi e piano del consumatore) della legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri: a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti; b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).



2

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al già menzionato comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.



3

Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altre società del gruppo.

4

I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 **sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.**



5

L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere **superiore al 5%** dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo **superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore.** Le disposizioni di cui al **periodo precedente non** si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad **euro 20.000.**

Il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti sopra richiamato è il Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo.



ART. 18. PARAMETRI PER LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

1

Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2

Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità. Sul tema unicità del compenso tornerò in seguito.





DETERMINAZIONE COMPENSO

Organismo di composizione delle crisi da sovra indebitamento.

Il compenso  INTERO CORRISPETTIVO per la prestazione svolta dall'organismo:

- **INCLUSE** attività accessorie alla stessa
- **ESCLUSI** i rimborsi delle spese sostenute per cui spetta all'organismo:
- ✓ **un rimborso forfettario** delle spese generali in una misura compresa tra il **10 ed il 15%** dell'importo del compenso determinato ai sensi delle norme citate del D.M. 202/2014 ed
- ✓ il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** e documentate in cui rientrano i costi, cioè gli onorari degli ausiliari del gestore della crisi nominato dall'organismo, vale a dire quelli dei soggetti della cui collaborazione il gestore si avvale per lo svolgimento di una delle procedure disciplinate (per esempio, i consulenti tecnici). Spese vive devono essere necessarie allo svolgimento della procedura.

ART. 14 COMMA 4: tutte le soglie numeriche (di solito indicate in percentuale) indicate negli artt. da **14 a 18 NON VINCOLANTI** per la quantificazione del compenso da parte dell'organismo.



INTERVALLO DEI COMPENSI



percentuale **MINIMA** e quella **MASSIMA**

CONSIDERATA:

1. opera prestata
2. risultati ottenuti
3. ricorso all'opera di ausiliari
4. sollecitudine (rapidità) con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni previste dalla legge
5. complessità (economica gestionale e giuridica) delle questioni affrontate
6. numero dei creditori
7. misura di soddisfazione agli stessi assicurata dall'esito delle procedure.



I parametri sono definiti dall'art. 16, 1° comma, del D.M. 202/2014

che stabilisce che nelle procedure di **accordo di composizione e di piano del consumatore** in cui sono previste **FORME DI LIQUIDAZIONE** dei beni del debitore il compenso è calcolato sulla base di:

una percentuale dell'ammontare **dell'attivo realizzato** con la liquidazione dei beni compresa tra quelle di cui al comma 1° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 sui **compensi dei curatori fallimentari**, vale a dire:



- a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 Euro;
- b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 Euro fino a 24.340,62 Euro;
- c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 Euro fino a 40.567,68 Euro;
- d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 Euro fino a 81.135,38 Euro;
- e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 Euro fino a 405.676,89 Euro;
- f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 Euro fino a 811.353,79 Euro;
- g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 Euro fino a 2.434.061,37 Euro;
- h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 Euro;

una percentuale del passivo risultante dall'accordo di composizione o dal piano del consumatore compresa tra quelle di cui al comma 2° dell'art. 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012 cioè una percentuale dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.

Le due componenti, ovviamente, si sommano per il calcolo del totale del compenso.


RIDUZIONE DAL 15 AL 40% COMMA 4 ART. 16

Il nostro OCC applica come da prassi del Tribunale di Bologna la percentuale massima per l'attivo e minima del passivo e una riduzione variabile in base alle pratiche.



All'organismo di composizione non si applica il comma

1° dell'art. 4 del D.M. 30/2012



che prevede che il compenso del curatore fallimentare non può essere inferiore a 811,35 Euro.

Nelle procedure di accordo di composizione e di piano del consumatore in cui

NON VI SONO FORME DI LIQUIDAZIONE

dei beni del debitore, il calcolo del compenso dell'organismo si effettua sulla base delle stesse percentuali di cui sopra applicate



all'attivo ed al passivo risultanti dall'accordo o dal piano omologati dal Giudice.



Come viene determinato il compenso per il liquidatore

Nelle procedure di liquidazione del patrimonio del debitore per il compenso del liquidatore si applicano sempre le regole **dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014.**



Le percentuali di cui al **1° comma di** tale articolo si applicano all'ammontare



ATTIVO realizzato con la liquidazione dei beni ed a quello del **PASSIVO** accertato.



PROSEGUE ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO

- ❑ È **fatto divieto al** gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.
- ❑ In caso di composizione **collegiale dell'organo**, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.
- ❑ Per ogni compenso versato dal debitore l'Organismo liquida al Gestore, il compenso allo stesso spettante secondo la seguente determinazione:
 - **80% del compenso** e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
 - il **restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo** per i costi di amministrazione.
- ❑ Tale percentuale si applica ai compensi corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione previsto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al termine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.





- ❑ **Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge.**
- ❑ Nel caso in cui il debitore, **ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte**, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell'accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue **spettanti all'OCC saranno dovute** dal medesimo debitore **senza alcuna riduzione**.
- ❑ Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l'OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito nelle quali sarà rappresentato dal **Presidente dell'Ordine previa delibera** del Consiglio. In caso di recupero coattivo del credito, le **spese legali e i relativi oneri** saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le **medesime percentuali di ripartizione dei compensi**.
- ❑ **Il gestore maturerà** il proprio diritto al compenso da parte dell'OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato **abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso** ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale, a favore dell'OCC. Il diritto del Gestore al compenso nella misura dell'80% del totale sarà parametrato a quanto effettivamente riscosso.
- ❑ In caso di mancato pagamento del compenso all'OCC da parte del sovraindebitato, **nessuna somma a nessun titolo** potrà essere richiesta all'OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'OCC.



Nel contratto fra **OCC** e **Gestore** (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i **compiti** assegnati al **Gestore** per:

- **la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;**
- **la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa;**
- **la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.**



PAGAMENTO COMPENSI

Vediamo ora come si sviluppa il pagamento dei compensi nelle tre procedure che hanno riferimenti normativi differenti:

PROCEDURA di sovraindebitamento si articola



- 1) la fase iniziale davanti all'OCC finalizzata alla predisposizione della relazione da depositare in Tribunale**
- 2) la fase giudiziale vera e propria davanti al giudice e al Tribunale**
- 3) la fase esecutiva post omologa fino al rilascio della relazione finale e liquidazione del compenso da parte del giudice**





COMPENSO E' UNICO PER TUTTE LE FASI

Riferimenti normativi:

ristrutturazione dei debiti del consumatore art. 67 – 73 ccii

- spetta la prededuzione per prestazioni **rese art. 6**
- domanda deve indicare i costi presunti, fra i quali il gestore, **art. 68 c.** secondo comma lettera d
- il giudice procede alla liquidazione del compenso all'occ tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento **art. 71 comma 4 e 6** per la diligenza

concordato minore art. 74-83 ccii

- spetta la prededuzione per prestazioni **rese art. 6**
- domanda deve indicare i costi presunti, fra i quali il **gestore, art 76 c.** secondo comma lettera e
- il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e ne autorizza il pagamento **art. 81 comma 4 e 6** per la diligenza



I compensi complessivi sono liquidati



in fase finale dell'esecuzione dal Giudice

Per alcuni Tribunali anche eventuali acconti successivi all'ammissione della Procedura - **posizione ancora controversa**

Come abbiamo visto l'art. 15 del DM 202 prevede la possibilità di acconti e tale previsione è ripresa anche nel nostro Regolamento interno ovvero in allegato dello stesso.

FASE 1

La fase che precede la presentazione del ricorso in Tribunale con la relazione del gestore è

STRAGIUDIZIALE

quindi gli acconti possono essere liquidati solo dall'OCC.



IPOTESI:

nonostante l'avvio della procedura di sovraindebitamento

nonostante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'OCC

non si arrivi al DEPOSITO GIUDIZIALE della domanda di omologa.

MOTIVI : ad esempio in caso in cui il debitore non fornisca i documenti necessari, emergano cause ostative ecc. .

- Il **regolamento generale** non approfondisce questa ipotesi
- il **nostro regolamento** interno prevede che il compenso sia corrisposto a prescindere dall'esito della pratica ed è irripetibile.
- In tale occasione il Referente **NELLA LIQUIDAZIONE terrà** conto dell'attività effettivamente svolta come relazionato dal gestore.

La **fase preliminare** è infatti molto gravosa per l'OCC in quanto si occupa di individuare all'attivo il passivo con verifica verso banche dati e altro.

Questo obbligo di corrispondere il compenso a prescindere è finalizzato anche ad evitare **iniziative solo temerarie** e comunque prive di apparente fattibilità.



Questa parte è solo di competenza dell'OCC il Giudice ancora non entra in scena: **E SE NON ARRIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA è DI NATURA ESCLUSIVAMENTE PRIVATISTICA**

VERSAMENTO somma per spese : può essere imposto al debitore **come condizione necessaria** per il proseguimento della procedura?

NEGATIVO: la questione posta la vaglio dei giudici di legittimità con la **Cass 19 dicembre 2019 n. 34105** ha stabilito con riferimento all'art. ex 363 comma 3 cpc che in tema di procedure di sovraindebitamento in assenza di una specifica norma che lo consenta **non è possibile imporre** al debitore il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura potendo semmai disporre acconti sul compenso tenuto conto delle circostanze concrete e acc.

Tale limite è **collegato all'inesistenza di** una norma come previsto per il **concordato preventivo** in base al quale è disposto il versamento di una somma a copertura delle spese in assenza del quale il commissario riferisce la giudice Tribunale per la **revoca** dell'ammissione del concordato –

quindi impossibile chiedere al debitore una somma a futura copertura di spese e compenso OCC.



FASE 2 davanti al Tribunale

Altro tema è quello della mancata ammissione e /o omologa e anche su questo tema nulla prevede il DM.

ATTIVITA' GESTORE COMPLETATA con la consegna al debitore della relazione pertanto dovrà essere riconosciuto il **compenso senza riduzioni**.

In caso di **mancata omologa** dovrebbe valutarsi sempre una irripetibilità degli acconti versati per la relazione come da preventivo accettato.

La modalità e termini di pagamento del compenso del gestore sono previsti nel piano e nell'accordo di ristrutturazione – possono essere concessi acconti con percentuali limitate intorno al 50% di quanto inserito nel preventivo del gestore.

Gli acconti non richiedono per alcuni tribunali l'inoltro di istanza al Giudice che provvederà solo alla liquidazione finale del compenso tenendo conto del preventivo dell'Organismo e degli acconti corrisposti.



FASE 3 ESECUZIONE

Il Giudice procede alla **liquidazione del compenso** tenuto conto di quanto convenuto dall'organismo con il debitore e degli acconti corrisposti e ne autorizza il pagamento:

- Art. 71 comma 4 e 6 ristrutturazione consumatore**
- Art. 81 comma 4 e 6 concordato minore**



UNICITA' DEL COMPENSO

Il **DM 2014** prevede all'art. 17 che nell'ipotesi si siano succeduti più organismi il compenso è unico e si ripartisce secondo criteri di proporzionalità tenendo conto dell'attività effettivamente prestata.

Le linee guida sui compensi del **Consiglio Nazionale** già più volte citate al **punto 11** prevedono le varie **ipotesi**:

- a) il debitore revoca l'incarico all'OCC per affidarlo ad altro OCC territorialmente competente;
- b) all'interno del medesimo OCC, quando l'opera sia dapprima svolta da un Gestore della crisi e successivamente da altro gestore;
- c) nel caso di composizione collegiale dell'organo gestorio;
- d) quando per l'esecuzione di ristrutturazione o del concordato minore omologati, sia nominato un liquidatore per la previsione di liquidazioni di beni all'interno della procedura;
- e) quando nel concordato minore, *ex art. 78, co. 2-bis* il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga a partire da quel momento le funzioni dell'OCC.



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

La procedura si apre su ricorso del debitore (oppure di creditori) con ausilio dell'OCC.

SENTENZA: Nomina il liquidatore confermando il gestore in caso di domanda presentata dal debitore l'OCC.

FASE PREGIUDIZIALE: il compenso come individuato nel preventivo dell'OCC matura con la **PRESENTAZIONE RELAZIONE** e deve essere **INSINUATO AL PASSIVO** della liquidazione controllata.

L'organismo predispone la richiesta di ammissione al passivo che sarà inserita **in PREDEDUZIONE** dal liquidatore e pagata in fase di riparto.

Compenso finale è liquidato dal giudice ex art. 275 comma 3 che può anche prevedere acconti con presentazione di **apposita istanza del liquidatore**.

FASE LIQUIDAZIONE FINALE: **si** dovrà tener conto del compenso già liquidato all'Organismo che dovrà essere decurtato dal compenso complessivo e pagato direttamente all'Organismo che provvederà a versare la quota dell'80% al gestore come previsto nel regolamento



277 comma 2

Trib. Bergamo, 23 marzo 2021, Est. Randazzo

Nelle procedure di liquidazione del patrimonio il compenso dell'O.C.C. e **del liquidatore è unico** e deve essere suddiviso fra i **due incarichi secondo un principio di proporzionalità**, in ragione di un'applicazione analogica delle disposizioni normative.

Trib. Milano, 14 novembre 2023, Est. Rossetti

In tema di liquidazione controllata, al professionista che abbia svolto sia le funzioni di OCC, sia quelle di liquidatore, deve essere liquidato un **compenso unitario** ai sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. n. 202/2014, nonostante eventuali indicazioni contrarie contenute nello stato passivo.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Trib. Parma, 11 ottobre 2023, Pres. Ioffredi, Est. Vernizzi

Il compenso pattuito con i difensori/advisors, **non può eccedere il compenso previsto** per il **Gestore**, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della **massa dei creditori**, che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato Gestore, dovendosi di conseguenza ridurre il relativo importo ove risulti superato il suddetto limite.

art. 273 CCII

Ai sensi dell'art. 71, c.4, CCII, **la liquidazione del compenso dell'OCC è prevista solo dopo l'esecuzione del piano, pur essendo possibile la previsione di acconti.** (Astorre Mancini)
(Riproduzione riservata)

Tribunale Modena, 20 Settembre 2023.



277 comma 2

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Compenso OCC – Prededucibilità – Sussistenza – Acconti – Ammissibilità – Modalità di corresponsione previste nel piano – Condizioni

È ammissibile il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda, in ordine al compenso dell'OCC in prededucazione, **l'accantonamento periodico** di somme, fermo il fatto che al **relativo pagamento potrà procedersi solo in conformità** a quanto disposto dall'art. 71 comma 4 del CCI – una volta eseguito il piano e previa liquidazione del compenso da parte del giudice –, con facoltà, peraltro, **di prevedere acconti in corso di esecuzione, sempre da sottoporre alla richiesta di liquidazione da parte del giudice.** (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Tribunale Catania, 19 Luglio 2023.



È inammissibile un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII che preveda che il compenso **autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente**, senza la liquidazione del giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del giudice stesso. A differenza di quanto avveniva con il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba **essere liquidato dal giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa**, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Tribunale Forlì, 13 Luglio 2023.



L'art. 71 c.4 CCII subordina il pagamento del compenso dell'OCC, previa liquidazione del giudice, all'esito dell'integrale esecuzione del piano; ciò non esclude la necessità che, per tali somme, stante la loro natura prededucibile, siano comunque individuate modalità atte a garantirne il pagamento integrale, seppure al termine della procedura. In tale ottica appare corretta la previsione del piano secondo cui il compenso dell'OCC trova provvista nelle somme oggetto di pignoramento presso terzi, dovendosi però i relativi importi accantonare su conto separato ed essere corrisposti una volta eseguito integralmente il piano. Deve ritenersi in ogni caso fatta salva, alla luce della durata del piano proposto, la possibilità dell'OCC di richiedere la corresponsione di acconti periodici, previa istanza motivata, in occasione del pagamento di un certo numero di rate del piano. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Tribunale Napoli Nord, 12 Giugno 2023.



Conclusione

Il nostro incarico ha un fondamentale aspetto sociale come in generale la nostra professione
NON si può però trascurare la necessità che al professionista sia riconosciuto un adeguato compenso, tenuto conto

1. delle importanti e numerose attività svolte
2. non ultimo le importanti responsabilità.

Senza un adeguato compenso si rischia di perdere professionisti esperti in una materia che sta diventando anzi è diventata molto complessa.

Nel mio ruolo Di Vice Presidente dell'Ordine segnalo anche che il compenso inoltre **è fonte di sussistenza dell'OCC stesso che**, come abbiamo visto, trattiene una quota del totale del preventivo quantificato per coprire le spese amministrative.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna**

Sede: Piazza De' Calderini 2 40124 Bologna BO

Tel +39 051 264612 • Fax +39 051 230136 • info@dottcomm.bo.it • info@dottcomm.bo.legamail.it •
www.dottcomm.bo.it

Sala Conferenze Marco Biagi: Piazza De' Calderini 2/2 40124 Bologna BO

Ente pubblico non economico